



F E R D I N A N D O IV.

Per la grazia di Dio Re delle Sicilie, di Gerusalemme &c., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro &c., e Gran Principe Ereditario della Toscana.

D. L O R E N Z O P A T E R N O'

Marchese di Casanova, Regio Consigliere di Santa Chiara, e del Supremo Magistrato del Commercio, Ministro della Suprema Giunta di Guerra, Presidente della Regia Camera della Sommaria, Assessore della Reale Soprintendenza, Delegato, ed Amministratore Generale del Regio Ufficio di Montiero Maggiore in questo Regno.

Andrea Colella di Migliorico in Basilicata
Concediamo licenza a *Andrea Colella di Migliorico in Basilicata* di poter andare a caccia CON SCHIOPPO in qualsivoglia parte del Regno, ECCETTUANDO LE PALUDI di questa fedelissima Città dalla Cappella d'Eda fino alla Marina, il Bosco dell'Incoronata di Foggia, con cento passi intorno a detto Bosco, li Regi Astroni, e tutti i luoghi destinati per il Real Divertimento di S.M. (D.G.) cioè: Portici, e tutta la circonferenza di Somma, e del Vesuvio, Capodimonte, ed un miglio in circonferenza, Caserta, e tutti i Boschi convicini, Collenuovo, Sant'Arcangelo, Carbone, Carditello, Demanio di Calvi, Montemarisco, Pantano di Mondragone, Torcino, Torre di Guevara, Tremolito, Persano, Vesparello, Lagorosso, Campagna d'Evoli, Difesa del Feudo di Montefarcho, Procida, Ischia, Laghi d'Agnano, Licola, e Patria: Con che ne' luoghi di Licola, e Patria la proibizione deve intendersi per tutto il tempo, che sarà stabilito, e nell'altre parti, per tutto l'anno; come ancora quei luoghi, che ciascun Barone nel proprio Territorio ha tenuto, e tiene a se riservati per la caccia. Con avvertenza, che ne' luoghi non abitati possa portare lo Schioppo con il Facile, o sia Pietra Focaja; ma in questa Città, Terre, Casali, e luoghi abitati, e specialmente nelle Reali Riserve, debba portare lo Schioppo senza Facile, o sia Pietra Focaja; ed in caso di controvenzione sarà soggetto alla pena di mesi sei di Carcere. Pertanto ordiniamo, e comandiamo a tutti i Capocaccia, ed altri di nostra Giurisdizione, ed esortiamo a tutti gli altri Officiali, e Ministri maggiori, e minori di qualsivoglia altro Tribunale, a chi la presente rispettivamente toccherà vedere, che non gli diano molestia, nè impedimento alcuno, per convenire così al servizio di S.M. Avvertendo a non andare con altro artificio, con che distrugga la Caccia. E vaglia per l'abitante almeno otto mesi dell'anno in detto luogo, purchè la porti addosso, per lo spazio d'UN ANNO da oggi. Dato in Napoli dalla nostra Residenza li *tredecim* Mille settecento *ottantaquattro*

D. L O R E N Z O P A T E R N O'.

Reg. fol. 1031.

RDNE

Vaglia anche con Ciambelli, e Richiami.

Dottor Nicola Migliore Regio Percettore.

Dottor Filippo Giovane Segretario.

LICENZA PER IL REGNO NE' LUOGHI NON AFFITTATI.

1784